

Ordinanza concernente il versamento di un'indennità al personale dell'Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006

Modifica del 15 dicembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ concernente il versamento di un'indennità unica al personale dell'Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006 è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
concernente il versamento di un'indennità al personale
dell'Amministrazione federale nel 2007

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 1^{bis}

¹ Nel 2007 ricevono un'indennità non assicurata gli impiegati: ...

^{1bis} L'indennità è versata pure ai magistrati in carica ai sensi della legge federale del 6 ottobre 1989² concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati. Essa non costituisce un'indennità di rincarato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 di detta legge.

Art. 6 cpv. 2

² La durata di validità è prorogata sino al 31 dicembre 2007.

II

Diritto previgente: modifica

L'ordinanza del 18 dicembre 2002³ sull'assicurazione degli impiegati dell'Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA è modificata come segue:

¹ RS 172.220.111.8

² RS 172.121

³ RS 172.222.020

Art. 3 Stipendio annuo determinante

Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers⁴ non menzionate nella presente ordinanza e le indennità secondo l'ordinanza del 10 dicembre 2004⁵ concernente il versamento di un'indennità al personale dell'Amministrazione federale nel 2007 non sono assicurate nei piani di previdenza.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007 con effetto sino al 31 dicembre 2007.

15 dicembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 172.220.111.3

⁵ RS 172.220.111.8